

(N. 508)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 5 LUGLIO 1949

Utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti nell'esercizio 1948-49 della somma di lire 20 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'accordo italo-americano approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108.

ONOREVOLI SENATORI. — La ricostruzione ferroviaria per gli esercizi 1948-49, 1949-50 e 1950-51 è stata parzialmente finanziata con il decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877.

Nonostante la rilevante mole di nuova produzione di materiale rotabile e di ripristini di impianti fissi ferroviari ottenibile con lo stanziamento di cui al citato decreto legislativo, è stata riconosciuta l'assoluta necessità di una nuova assegnazione di fondi al fine di un efficace intervento per il potenziamento degli impianti ferroviari. In particolare occorrerà tener presente che è necessario mantenere la continuità di lavoro a quelle industrie che hanno pressochè ultimato le precedenti ordinazioni.

In particolare si tende ai seguenti scopi:

a) dare ulteriore impulso alle costruzioni di materiale rotabile per accelerare la ricostruzione del Parco, anche in vista dell'Anno Santo;

b) iniziare l'elettificazione delle linee siciliane e la costruzione delle centrali termoelettriche di Messina e di Palermo;

c) assicurare la esecuzione di urgenti lavori ad impianti fissi, già approvati o in corso di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) dare impulso all'esecuzione o completamento di linee interessanti la rete delle ferrovie e tramvie concesse ed i trasporti urbani esercitati da Aziende municipalizzate o in maggioranza di proprietà del Comune.

A ciò si intende provvedere con un fondo di 20 miliardi proveniente dal piano E.R.P. di cui all'articolo 1 dell'unito schema di disegno di legge. La prevista utilizzazione e ripartizione del fondo è la seguente:

1° — per impianti di elettificazione delle Ferrovie dello Stato, milioni 1.800;

2° — per costruzione di materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato, milioni 8.704,5;

3° - per completamento, ampliamento o miglioramento di impianti delle Ferrovie dello Stato, milioni 6.295,5;

4° - per la ricostruzione o la costruzione delle linee di trasporto in concessione o in corso di completamento da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, milioni 3.200.

La somma di 16.800 milioni destinati alle Ferrovie dello Stato verrà impiegata per pa-

gamento di opere e forniture varie con particolare riguardo a quelle dell'Italia meridionale; detta somma sarà integrata con altri 1.500 milioni prelevati dalla parte straordinaria del bilancio delle Ferrovie dello Stato.

La somma di 3.200 milioni interessanti le ferrovie e tramvie in concessione ed i trasporti urbani verrà impiegata in pagamenti di opere e forniture come per le Ferrovie dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato a favore del Ministero dei trasporti il prelievo dal fondo speciale previsto dall'accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108; di lire 20 miliardi da utilizzarsi, nell'esercizio 1948-49, per la ricostruzione degli impianti e del materiale mobile delle Ferrovie dello Stato, per il finanziamento delle spese riconosciute necessarie per la ricostruzione delle ferrovie e delle tramvie concesse all'industria privata e delle reti di trasporti urbani esercitate da Aziende municipalizzate o in maggioranza di proprietà del Comune, nonchè per la costruzione delle ferrovie pubbliche di proprietà dello Stato concesse in sola costruzione o in corso di completamento da parte dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Di tale somma: lire 16.800.000.000 saranno assegnate dal Ministro dei trasporti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per lavori e forniture interessanti l'Italia Meridionale ed Insulare, integrando la somma stessa

con altre lire 1.500.000.000 che l'Amministrazione stessa preleverà dalla parte straordinaria del proprio bilancio; lire 3.200.000.000 saranno, dal Ministro medesimo, assegnate a lavori e forniture interessanti le ferrovie e tramvie in concessione e le reti di trasporti urbani specificate al precedente comma, con destinazione di lire 1.700.000.000 a lavori e forniture interessanti l'Italia Meridionale ed Insulare.

Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo 1 saranno rese disponibili nei limiti dei fondi che affluiranno al bilancio dell'entrata del Ministero del tesoro, con prelievo dal fondo speciale.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad assumere impegni in relazione agli stanziamenti che verranno di volta in volta disposti.

Art. 3.

È data facoltà al Ministro del tesoro di apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, ivi comprese quelle da disporsi negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.